

IMPOSTE SUL REDDITO

Rimborsi spese di parcheggio detassati solo con il metodo analitico

di **Alessandro Bonuzzi**

Le spese sostenute dai dipendenti in **trasferta** incidono sulla determinazione del **reddito imponibile** ai fini delle **imposte dirette** sia del datore di lavoro che del lavoratore.

Il relativo trattamento varia considerevolmente a seconda che la trasferta comporti uno spostamento **nell'ambito** o **oltre il territorio del comune** nel quale si trova la sede di lavoro del dipendente.

Dal **lato del lavoratore**, quando la trasferta rimane **nell'ambito del territorio comunale**, l'indennità percepita a titolo di ristoro delle spese sostenute è **imponibile**, concorrendo integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Sono, in ogni caso, **esclusi** da tassazione i rimborsi di **spese di trasporto** comprovati da documenti provenienti dal vettore (biglietti della metro, tram, autobus, fatture dell'impresa di *car sharing*, eccetera).

Quando, invece, la trasferta comporta uno spostamento del lavoratore **al di fuori del territorio comunale** della sua sede lavorativa, il regime Irpef dei rimborsi delle **spese di vitto e alloggio** nell'occasione sostenute è disciplinato dall'[articolo 51, comma 5, Tuir](#), sempre per quanto riguarda la determinazione del **reddito di lavoro del dipendente**.

In base a tale disposizione, vi sono **tre modalità** per gestire le indennità di trasferta spettanti ai lavoratori:

1. il **rimborso analitico**. L'utilizzo del metodo analitico determina la **non concorrenza** del rimborso delle spese di vitto e alloggio alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché sia data dettagliata e comprovata dimostrazione delle spese sostenute in trasferta, attraverso i **documenti fiscali** rilasciati dagli alberghi e ristoranti, debitamente riepilogati in apposita **nota spese** sottoscritta dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro. Peraltro, per espressa disposizione normativa, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l'**ulteriore rimborso** di "**altre spese**", anche non documentabili, purché risultino analiticamente attestate dal dipendente, per un importo massimo di **15,49 euro**, per le trasferte sul territorio italiano, o di **25,82 euro**, per le trasferte all'estero;
2. il **rimborso forfettario**. Le indennità forfettarie di trasferta sono **escluse** dall'imponibile sino ad un limite di **46,48 euro giornalieri**, per le trasferte fuori dal territorio comunale ma nell'ambito del territorio italiano, e sino ad un limite di **77,47 euro giornalieri** per

- le trasferte all'estero. Per l'importo **eccedente** concorrono, invece, al **reddito** del lavoratore;
3. il **rimborso misto**, che, a sua volta, comprende **due possibili alternative**. Infatti:
 4. il datore di lavoro può **rimborsare analiticamente** le spese di **vitto ovvero** quelle di **alloggio** e riconoscere in aggiunta una **indennità forfetaria** che, se fissata in misura pari ai **2/3** di quella prevista per il metodo forfetario puro, **non viene tassata** in capo al dipendente. Quindi, sino a **30,99 euro**, per le trasferte nazionali, e fino a **51,65 euro**, per le trasferte all'estero, l'indennità non assume rilevanza ai fini reddituali in capo al lavoratore;
 5. il datore di lavoro può **rimborsare analiticamente** le spese di **vitto e** quelle di **alloggio** e, in più, riconoscere una **indennità forfetaria** che, se fissata in misura pari a **1/3** di quella prevista per il metodo forfetario puro, non viene tassata in capo al dipendente. Quindi, sino a 15,49 euro, per le trasferte nazionali, e fino a 25,82 euro, per le trasferte all'estero, l'indennità non assume rilevanza ai fini reddituali in capo al lavoratore.

Per quanto riguarda le **spese di viaggio**, va ricordato che i **rimborsi chilometrici**, avendo natura **analitica**, seppur nei limiti precisati dalla [circolare 326/1997](#) e ancorati alle **tariffe ACI**, **non concorrono** a formare il reddito del lavoratore quando idoneamente documentati.

Ogni altro rimborso, rispetto al vitto, all'alloggio, all'indennità chilometrica, nonché ai biglietti di viaggio (**esclusi** da tassazione anche quando la trasferta è *extracomunale*), è **assoggettato interamente a tassazione** quale reddito di lavoro dipendente.

Proprio su quest'ultimo aspetto si innesta la [risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 5](#) pubblicata dall'Agenzia delle entrate in data **31 gennaio 2019**, riguardante i **rimborsi spese relativi ai parcheggi** effettuati dai dipendenti durante le trasferte al di **fuori del territorio comunale**.

Ebbene, tali indennità, essendo relative a spese **diverse** da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio, **vanno assoggettate interamente a tassazione in capo al dipendente**, sempreché non inquadrabili come **ulteriori rimborsi** di "**altre spese**", anche non documentabili, per i quali è prevista la **detassazione** fino a una certa soglia in caso di adozione del **metodo analitico**.

Sicché, a parere dell'Agenzia, i **rimborsi spese di parcheggio**:

- sono **interamente tassati** laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del **rimborso forfetario e misto**;
- rientrano tra le "**altre spese**" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) **escluse** dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'**importo massimo giornaliero di 15,49 euro** (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di **rimborso analitico**.

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)